

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

### DECISIONE N. 1/2020

Il giorno 22 luglio 2020 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente f.f.

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente (supplente)

all'esito della Camera di Consiglio così ha deciso

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec del 17 Luglio 2020, la A.S.D. REAL ROMA in persona del presidente e legale rappresentante Dott. Alessandro Fedeli, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n. 11 del 14 luglio 2020, pubblicata il successivo 15 luglio 2020 sul sito ufficiale della Federazione e comunicata in pari data, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal sodalizio medesimo volto ad impugnare la 'tabella voti' relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla A.S.D. oggi reclamante non veniva attribuito alcun voto. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso, tempestivamente proposto, non risultava sottoscritto dal legale rappresentante e, pertanto, lo ha dichiarato inammissibile per questo motivo.

La A.S.D. Real Roma, con il reclamo, ha ammesso la non sottoscrizione del ricorso, evidenziando, però, che sullo stesso era comunque riportato in calce la dicitura 'firma del Presidente Alessandro Fedeli' ed ha insistito, nel merito, per l'assegnazione del diritto di voto alla prossima Assemblea Nazionale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione del Tribunale deve essere confermata *in toto*.

La problematica ruota intorno alla validità giuridica del ricorso privo di sottoscrizione, come quello presentato dall'attuale reclamante.

Nel caso di specie, il ricorso, come precisato dalla stessa reclamante, non è stato sottoscritto dal legale rappresentate della A.S.D., in violazione di quanto espressamente previsto dal "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive", emanato il 2 luglio 2020 dal CONI, con il quale viene stabilito che



*“il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente...deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione”.*

Tale mancanza, unitamente alla circostanza che il ricorso è stato inviato da una PEC non riconducibile alla A.S.D. reclamante rende lo stesso del tutto inammissibile.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello

- Visti gli artt.17 e ss. dello Statuto FIH.

- Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020 rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. REAL ROMA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22 luglio 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente f.f.:

Avv. Maria Grazia Martinelli


I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Fabio Ramacci (supplente)



Handwritten signatures of the legal representatives, including the President and the five members of the panel, each on a horizontal line.